

FAQ

(21 maggio 2024)

Sommario

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA.....	2
SOGGETTI AMMISSIBILI.....	2
SPESE AMMISSIBILI	4
CRITERI DI AMMISSIBILITÀ.....	8

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. **nella short bio delle persone coinvolte il limite di 1000 caratteri è riferito a ciascun componente del Team o al totale?**

All'interno dell'Allegato 2 "Descrizione Progetto" - la voce "Team di progetto" prevede un limite complessivo di 1000 caratteri.

2. **nel CV dei membri del gruppo di lavoro, il limite di 5 pag. è riferito a ogni CV o al totale?**

Come indicato nell'Allegato 2 "Descrizione Progetto" - il totale dei CV dei membri dei gruppi di lavoro, da allegare alla "Descrizione progetto" deve avere un massimo di cinque pagine.

SOGGETTI AMMISSIBILI

3. **Le Soprintendenze archeologie, belle arti e paesaggio possono essere configurate come OdR per il bando?**

Visto l'art 1 "Definizioni" del bando, ai sensi del comma 83 dell'art. 2 del Regolamento (UE) 651/2014 si definisce Organismo di ricerca una "entità (ad esempio, università o istituti di ricerca, agenzie incaricate del trasferimento di tecnologia, intermediari dell'innovazione, entità collaborative reali o virtuali orientate alla ricerca), indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel garantire un'ampia diffusione dei risultati di tali attività mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze. Qualora tale entità svolga anche attività economiche, il finanziamento, i costi e i ricavi di tali attività economiche devono formare oggetto di contabilità.

4. **La Direzione Regionale Musei (Ministero della Cultura) va indicata tra i Soggetti Partecipanti, oppure dove?**

Vedi FAQ n.3

5. **Partecipazione congiunta di OdR e MPMI: Nel documento del bando, all'articolo 4 "Soggetti Ammissibili", viene specificato che i soggetti ammissibili devono avere sede legale o unità operativa o unità produttiva nelle regioni del Mezzogiorno. Tuttavia, non è chiaro se questa condizione debba essere soddisfatta solo dall'Organismo di Ricerca (OdR) o anche dalle Micro, Piccole e Medie Imprese (MPMI) che partecipano in forma congiunta con l'OdR? Nel caso di una partecipazione congiunta, è sufficiente che l'OdR abbia sede nelle regioni del Mezzogiorno, o anche le MPMI devono soddisfare questo requisito? Inoltre, vorrei comprendere meglio se la collaborazione richiesta con almeno un OdR da parte delle MPMI deve essere limitata a quella di natura tecnica o se deve estendersi anche a una sede legale o unità operativa nelle regioni del Mezzogiorno.**

Visto l'art 4 del Bando "Soggetti Ammissibili":

I soggetti ammissibili ad ottenere le agevolazioni – Soggetti Beneficiari – di cui al presente Bando possono essere: • Gli Organismi di Ricerca (OdR), così come definiti ai sensi del comma 83 dell'art.2 del Reg. (UE) 651/2014 e s.m.i., in forma singola o congiunta in un Raggruppamento Partecipante con altro/i OdR e/o Imprese; • Le Micro, Piccole e Medie imprese (MPMI), come definite nell'Allegato 1 al Reg. (UE) 651/2014 e s.m.i., a condizione che persista il requisito di collaborazione con almeno un OdR; • Le Grandi Imprese

(GI) come definite nell'Allegato 1 al Reg. (UE) 651/2014 e s.m.i, a condizione che persista il requisito di collaborazione con almeno un ODR.

Tutti i soggetti di cui all'elenco precedente devono avere sede legale o unità operativa o unità produttiva nelle seguenti regioni del Mezzogiorno: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.

AGGIORNAMENTO FAQ 21.05.2024

6. Informazioni in merito all'eventuale partecipazione di aziende con statuto spagnolo ma con sede operativa/legale in Campania: è preclusa la partecipazione?

Visto l'art. 6 "Criteri di ammissibilità", è ammessa la partecipazione ai soggetti partecipanti che hanno sede legale o unità operativa o unità produttiva nelle seguenti regioni del Mezzogiorno: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna (tagging territoriale).

7. Si chiede se è ammessa la partecipazione al Bando in oggetto nel caso di un Organismo di ricerca iscritto all'Anagrafe delle Ricerche del MUR, con forma giuridica di Fondazione di diritto privato, in cui uno dei Fondatori ricopre il ruolo di AFFILIATO allo Spoke 5.

Visto l'art. 6 "Criteri di ammissibilità" non è consentita la partecipazione al Bando ai Soggetti che all'interno del Programma di Ricerca CHANGES ricoprono un ruolo di Hub, Spoke o Affiliato (vedi art.1), nonché enti da essi partecipati.

SPESE AMMISSIBILI

8. Nel Team di Progetto del Soggetto Proponente deve essere incluso solo personale strutturato, o anche dottorandi di ricerca?

Visto l'art. 8 "Spese Ammissibili" all'interno dei progetti sono considerate ammissibili le seguenti Voci di Costo:

- a) *Spese di personale già in forza che risulti, in rapporto col Soggetto Beneficiario, dipendente a tempo determinato e/o indeterminato o nuovi inserimenti di figure professionali a tale scopo ingaggiate per la realizzazione del Progetto di Ricerca con contratti a tempo determinato secondo la legislazione vigente.*

A tali costi si applicano i seguenti limiti e condizioni:

- è escluso il personale con mansioni amministrative, contabili e commerciali;*
- la valorizzazione deve avvenire applicando i Costi Standard Orari approvati dalla Commissione Europea e adottati con Decreto interministeriale MIUR-MISE prot. 116 del 24 gennaio 2018, in coerenza con quanto stabilito dall'art. 53.3 lettera c del Reg. (UE) 2021/1060, come richiamato dall'art. 10 comma 4 del decreto-legge 10 settembre 2021, n.121, convertito con modificazioni in Legge 9 novembre 2021, n. 156 e secondo quanto previsto nelle "Linee guida per la rendicontazione destinate ai Soggetti attuatori delle iniziative di sistema missione 4 componente 2" art. 6.2.1, del 10 ottobre 2022;*
- esclusivamente nel caso in cui il personale da rendicontare non fosse inquadrabile nelle categorie previste dal citato DM, è ammessa la rendicontazione del costo reale;*
- le ore dedicate giornalmente al progetto da ciascun dipendente devono essere rilevate in appositi fogli di lavoro mensili (timesheets), i cui dati devono essere inseriti a sistema mediante l'apposita procedura informatica; si considerano 1.720 ore lavorative annue per ciascuna unità di personale dipendente strutturato coinvolto nel Progetto eccetto che per il personale universitario per il quale il numero di ore lavorative annue è fissato pari a 1.500. In caso di contratti part-time si considerano pro-quota le ore contrattualmente previste.*

È inoltre possibile includere la spesa per Dottorati di ricerca all'interno della Voce di Costo "Altre Tipologie di Spese" così come indicato alla lettera e) del bando: "altre tipologie di spese, strettamente connesse all'esecuzione del Progetto, potranno essere proposte e saranno oggetto di autorizzazione preventiva da parte Soggetto Esecutore nel rispetto della normativa applicabile. A tal fine il beneficiario dovrà preventivamente avanzare al Soggetto Esecutore richiesta formale di riconoscimento di tali tipologie di spesa. Non saranno riconosciute sotto tale voce spese non preventivamente autorizzate. Tale voce include le spese per missioni strettamente riconducibili al Progetto e strettamente necessarie per lo svolgimento dell'attività di ricerca e spese per missioni relative alla partecipazione a convegni e congressi per la presentazione dei risultati della ricerca. Sono anche eleggibili sotto tale voce le spese per borse di studio e di ricerca sostenute nel periodo di decorrenza del Progetto e le spese di pubblicazione di articoli scientifici relativi al Progetto. Sono ammissibili anche i costi per gli assegnisti di ricerca ex art. 22 L. 240/2010 appositamente reclutati da parte degli Organismi di Ricerca e contrattualmente dedicati esclusivamente al Progetto, per i quali si considera l'importo effettivamente pagato entro la conclusione del Progetto. Sono

ricompresi in questa voce anche i costi per borse di ricerca e borse di dottorato.

9. I costi per i servizi di consulenza specialistica possono includere, per attività attinenti al progetto, consulenze di docenti di altre università partners dello Spoke?

Visto l'art 6 "Criteri di ammissibilità" non è consentita la partecipazione al Bando ai Soggetti che all'interno del Programma di Ricerca CHANGES ricoprono un ruolo di Hub, Spoke o Affiliato (vedi art.1), nonché enti da essi partecipati.

Come previsto dall'art. 6.2.3 delle linee guida "costi per servizi di consulenza" le spese devono essere sostenute nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in merito al d.lgs. 36/2023 "Codice degli appalti". Gli affidamenti per i servizi di cui sopra devono pertanto rispettare i principi del d.lgs. 36/2023 (legalità, trasparenza, concorrenza, economicità, ecc.) e la normativa europea di riferimento. Qualora la procedura per la scelta del Professore sia in linea con quanto sopra esposto e, quindi, risulti egli stesso l'affidatario del servizio di consulenza, e non il dipartimento di afferenza (in quanto soggetto inammissibile ai sensi dell'articolo 6 dell'Avviso) nulla osta. Restano fermi i regolamenti interni all'Università e la normativa di riferimento in relazione agli incarichi extra-istituzionali per il personale dell'Università.

10. Tutte le altre tipologie di spese (missioni, borse di studio e di ricerca) devono essere preventivamente autorizzate dal Soggetto Esecutore?

Visto l'art.8 "Spese ammissibili" la Voce di Costo Altre Tipologie di Spese include "le spese per missioni strettamente riconducibili al Progetto e strettamente necessarie per lo svolgimento dell'attività di ricerca e spese per missioni relative alla partecipazione a convegni e congressi per la presentazione dei risultati della ricerca. Sono anche eleggibili sotto tale voce le spese per borse di studio e di ricerca sostenute nel periodo di decorrenza del Progetto e le spese di pubblicazione di articoli scientifici relativi al Progetto. Sono ammissibili anche i costi per gli assegnisti di ricerca ex art. 22 L. 240/2010 appositamente reclutati da parte degli Organismi di Ricerca e contrattualmente dedicati esclusivamente al Progetto, per i quali si considera l'importo effettivamente pagato entro la conclusione del Progetto. Sono ricompresi in questa voce anche i costi per borse di ricerca e borse di dottorato".

Qualsiasi altra spesa strettamente connessa all'esecuzione del Progetto, potrà essere proposta e sarà oggetto di autorizzazione preventiva da parte Soggetto Esecutore nel rispetto della normativa applicabile.

11. Costi ammissibili nel Mezzogiorno: Nel medesimo bando, viene specificato che i costi ammissibili devono essere realizzati per il 100% nel Mezzogiorno. Desidero avere ulteriori dettagli su quali costi specifici sono considerati "ammissibili" ai fini di questa specifica. Inoltre, vorrei capire se esistono delle restrizioni particolari riguardanti i fornitori o i prestatori di servizi utilizzati per la realizzazione di questi costi ammissibili nelle regioni del Mezzogiorno. Potrebbe gentilmente chiarirmi se è prevista la possibilità di sostenere costi al di fuori del Mezzogiorno nel contesto di questo bando, e se sì, quali sarebbero le condizioni o i limiti associati a tali costi.

Visto l'art.8 "Spese ammissibili" sono considerate ammissibili:

a) Spese di personale già in forza che risulti, in rapporto col Soggetto Beneficiario, dipendente a tempo determinato e/o indeterminato o nuovi inserimenti di figure professionali a tale scopo ingaggiate per la realizzazione del Progetto di Ricerca con contratti a tempo determinato secondo la legislazione vigente. A tali costi si applicano i seguenti limiti e condizioni:

- è escluso il personale con mansioni amministrative, contabili e commerciali;
 - la valorizzazione deve avvenire applicando i Costi Standard Orari approvati dalla Commissione Europea e adottati con Decreto interministeriale MIUR-MISE prot. 116 del 24 gennaio 2018, in coerenza con quanto stabilito dall'art. 53.3 lettera c del Reg. (UE) 2021/1060, come richiamato dall'art. 10 comma 4 del decreto-legge 10 settembre 2021, n.121, convertito con modificazioni in Legge 9 novembre 2021, n. 156 e secondo quanto previsto nelle "Linee guida per la rendicontazione destinate ai Soggetti attuatori delle iniziative di sistema missione 4 componente 2" art. 6.2.1, del 10 ottobre 2022;
 - esclusivamente nel caso in cui il personale da rendicontare non fosse inquadrabile nelle categorie previste dal citato DM, è ammessa la rendicontazione del costo reale;
 - le ore dedicate giornalmente al progetto da ciascun dipendente devono essere rilevate in appositi fogli di lavoro mensili (timesheets), i cui dati devono essere inseriti a sistema mediante l'apposita procedura informatica; si considerano 1.720 ore lavorative annue per ciascuna unità di personale dipendente strutturato coinvolto nel Progetto eccetto che per il personale universitario per il quale il numero di ore lavorative annue è fissato pari a 1.500. In caso di contratti part-time si considerano pro-quota le ore contrattualmente previste.
- b) Costi per materiali, attrezzature e licenze necessari all'attuazione del Progetto. I costi per canoni di leasing, noleggi e ammortamenti relativi alla strumentazione e alle attrezzature sono ammissibili secondo i principi della buona prassi contabile, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il Progetto. In ogni caso il periodo di utilizzo potrà decorrere dalla data di presentazione della domanda;
- c) costi per servizi di consulenza specialistica, purché essenziali per l'attuazione del Progetto e non di supporto al Progetto stesso (esclusi ad esempio costi di management, rendicontazione, altro), da affidare a soggetti esterni al Soggetto Proponente sia persone fisiche che persone giuridiche – in possesso di adeguate e documentate competenze ed esperienze professionali pertinenti alle consulenze commissionate. Tali costi includono i costi per servizi di ricerca correlati all'uso di Infrastrutture di Ricerca regionali, nazionali, europee. I servizi in oggetto devono essere attivati alle normali condizioni di mercato e non comportare elementi di collusione. Rientrano in questa voce anche i costi di auditor/revisori esterni condotti da personale indipendente e specializzato, iscritti nel registro dei revisori legali che certifichino le spese sostenute ed i rendiconti, nel rispetto delle norme comunitarie e delle procedure di revisione in essere, mediante una relazione tecnica unitamente ad attestazione rilasciata in forma giurata e con esplicita dichiarazione di responsabilità;
- d) costi indiretti, determinati forfettariamente e pari al 15% dei costi diretti ammissibili per il personale di cui al precedente punto 1, purché essenziali per l'attuazione del Progetto in base a quanto stabilito dalle Linee Guida di rendicontazione dei progetti PNRR ed in particolare le "Linee Guida di Rendicontazione destinate ai soggetti attuatori delle iniziative di sistema missione 4 componente 2" https://www.mur.gov.it/sites/default/files/2022-10/PNRR_LINEE%20GUIDA%20PER%20LA%20RENDICONTAZIONE.pdf, attualmente versione 1.0 del 10 ottobre 2022) per i Partenariati Estesi legati alla missione 4, componente 2, investimento 1.3 del PNRR MUR e dall'art. 54.1 lettera b) del Regolamento (UE) 2021/1060, come richiamato dall'art. 10 comma 4 del decreto-legge 10 settembre 2021, n.121, convertito con modificazioni in Legge 9 novembre 2021, n. 156;
- e) altre tipologie di spese, strettamente connesse all'esecuzione del Progetto, potranno essere proposte e saranno oggetto di autorizzazione preventiva da parte Soggetto Esecutore nel rispetto della normativa applicabile. A tal fine il beneficiario dovrà preventivamente avanzare al Soggetto Esecutore richiesta formale di riconoscimento di tali tipologie di spesa. Non saranno riconosciute sotto tale voce spese non preventivamente autorizzate. Tale voce include le spese per missioni strettamente riconducibili al Progetto e strettamente necessarie per lo svolgimento dell'attività di ricerca e spese per missioni relative alla partecipazione a convegni congressi per la presentazione dei risultati della ricerca. Sono anche eleggibili sotto tale voce le spese per borse di studio e di ricerca sostenute nel periodo di decorrenza del Progetto e le spese di pubblicazione di articoli scientifici relativi al Progetto. Sono ammissibili anche i costi per gli

assegnisti di ricerca ex art. 22 L. 240/2010 appositamente reclutati da parte degli Organismi di Ricerca e contrattualmente dedicati esclusivamente al Progetto, per i quali si considera l'importo effettivamente pagato entro la conclusione del Progetto. Sono ricompresi in questa voce anche i costi per borse di ricerca e borse di dottorato.

Si ricorda infine che anche i "Servizi di consulenza specialistica" come previsto all'art 5. "Interventi finanziabili e territorialità" dovranno essere realizzati nel Mezzogiorno per il 100% dei costi e dei finanziamenti concessi (tagging territoriale).

AGGIORNAMENTO 21.05.2024

- 12. Un'azienda italiana che abbia già fatto richiesta ma ancora avuto riscontro/essere stata aggiudicataria di fondi per altri progetti a cascata Spoke Changes. In particolare, si fa riferimento al punto del regolamento che recita: "La proposta progettuale deve prevedere l'assenza del relativo finanziamento a valere sul Dispositivo e/o su altri programmi dell'Unione o nazionali (c.d. assenza del doppio finanziamento)". E' preclusa la partecipazione?**

La Delibera Quadro e le Circolari operative PNRR escludono la finanziabilità di spese/costi oggetto di altra agevolazione pubblica (anche agevolazioni pubbliche che non costituiscono aiuto di Stato, come ad esempio le misure di credito di imposta che abbiano ad oggetto i medesimi costi/spese) e impongono il rispetto dell'obbligo di assenza del c.d. "doppio finanziamento" (ossia il divieto di doppia copertura dei medesimi costi/spese), lasciando invece aperta la possibilità, per costi diversi o diverse quote parti del costo di uno stesso bene/progetto che non sono oggetto di sostegno da parte della misura PNRR CHANGES, di cumulare il sostegno di diverse fonti finanziarie pubbliche, conformemente a quanto evidenziato nella Circolare RGS del MEF del 14 ottobre 2021, n. 21 e dal relativo allegato tecnico, e ulteriormente chiarito nella Circolare RGS del MEF del 31 dicembre 2021, n. 33 – Circolare-del-31-dicembre-2021-n-33.pdf (mef.gov.it), e nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato. A titolo esemplificativo, come riportato nella citata Circolare MEF, se la misura del PNRR CHANGES finanzia il 40% del valore di un bene/progetto (i.e. le spese ammissibili), la quota rimanente del 60% può essere finanziata attraverso altre fonti, purché si rispettino le disposizioni di cumulo di volta in volta applicabili e, complessivamente, non si superi il 100% del relativo costo.

A mero titolo di esempio, se ho acquistato un bene/macchinario del valore di €/mln 1 potrò coprire i € 300k con il finanziamento PNRR CHANGES e i restanti €/mln 700k (ossia la parte del costo non finanziata da CHANGES) con altre agevolazioni pubbliche, cumulando il sostegno da diverse fonti finanziarie nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato. Non potrò invece duplicare il sostegno finanziario da fonti di finanziamento pubblico sui € 300k finanziati con il finanziamento PNRR CHANGES.

- 13. FAQ 3: Con riferimento al campo di intervento 006 - "Investimenti in beni immateriali in centri di ricerca pubblici e nell'istruzione superiore pubblica direttamente connessi alle attività di ricerca e innovazione". Si chiede se, nell'ambito di tali investimenti immateriali, possa essere considerato come tale l'effort (h/uomo) finalizzato alla realizzazione di una piattaforma open access, la cui proprietà viene poi trasferita a un centro di ricerca/istruzione pubblico.**

Visto l'art.8 "Spese ammissibili", si conferma che in riferimento al campo di intervento 006 "Investimenti in beni immateriali in centri di ricerca pubblici e nell'istruzione superiore pubblica direttamente connessi alle attività di ricerca e innovazione" "sono ammissibili: a) Spese di personale già in forza che risulti, in rapporto col Soggetto Beneficiario, dipendente a tempo determinato e/o indeterminato o nuovi inserimenti di figure professionali a tale scopo ingaggiate per la realizzazione del Progetto di Ricerca con contratti a tempo determinato secondo la legislazione vigente. A tali costi si applicano i seguenti limiti e condizioni: • è escluso il personale con mansioni amministrative,

contabili e commerciali;

14. Per le “spese di personale” vediamo precisato quanto segue “...personale già in forza che risulti, in rapporto col Soggetto Beneficiario, dipendente a tempo determinato e/o indeterminato o nuovi inserimenti di figure professionali a tale scopo ingaggiate per la realizzazione del Progetto di Ricerca con contratti a tempo determinato secondo la legislazione vigente, da rendicontare a costi standard oppure a costi reali “...esclusivamente nel caso in cui il personale da rendicontare non fosse inquadrabile nelle categorie previste dal citato DM, è ammessa la rendicontazione del costo reale”. Potreste gentilmente confermarci che i contratti di co.co.co., che sono la modalità con la quale vengono contrattualizzati i ricercatori post doc presso il nostro ente, sono annoverabili alla voce di costo “spese di personale” e potranno essere rendicontati a costi reali? Precisiamo che tali contratti non hanno, presso il nostro ente, carattere di straordinarietà né possono essere assimilati alla categoria “servizi”. Sono assimilabili, per molti aspetti, ai contratti per personale dipendente a tempo determinato.

Visto l'art. 8 “Spese Ammissibili”, come previsto nella Circolare n. 21 del 14 ottobre 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) rivolta a tutte le Amministrazioni titolari di interventi del PNRR, per i costi ammissibili si dovrà fare riferimento alla normativa nazionale e comunitaria oltre alla vigente disciplina in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e a quanto ritenuto attualmente ammissibile a valere sui Fondi strutturali di investimento europei (SIE), nonché alle “Linee Guida di Rendicontazione destinate ai soggetti attuatori delle iniziative di sistema missione 4 componente 2” https://www.mur.gov.it/sites/default/files/202210/PNRR_LINEE%20GUIDA%20PER%20LA%20RENDICONTAZIONE.pdf, attualmente versione 1.0 del 10 ottobre 2022, ed in particolare per i Partenariati Estesi legati alla missione 4, componente 2, investimento 1.3 del PNRR MUR. 4.

CRITERI DI AMMISSIBILITÀ

15. Con riferimento al criterio di ammissibilità indicato nel Bando, per il quale ciascuna Proposta, deve prevedere attività riconducibili al:
- campo di intervento 022 – “Processi di ricerca e di innovazione, trasferimento di tecnologie e cooperazione tra imprese incentrate sull'economia a basse emissioni di carbonio, sulla resilienza e sull'adattamento ai cambiamenti climatici” per almeno il 23% del costo del totale e al campo di intervento;
 - campo di intervento 023 – “Processi di ricerca e innovazione, trasferimento di tecnologie e cooperazione tra imprese incentrate sull'economia circolare” per almeno il 35% del costo totale;
 - campo di intervento 006 - “Investimenti in beni immateriali in centri di ricerca pubblici e nell'istruzione superiore pubblica direttamente connessi alle attività di ricerca e innovazione”, per almeno il restante 42% del costo totale;
- Si chiede se, per il calcolo delle suddette percentuali, è necessario che ogni attività sia esclusivamente riconducibile a un solo campo di intervento, oppure se è ammissibile che un'attività possa ricadere in più campi di intervento contemporaneamente.

Si conferma che la stessa Attività può ricadere in più campi di intervento contemporaneamente.

16. Con riferimento al Campo di Intervento 022 – “Processi di ricerca e di innovazione, trasferimento di tecnologie e cooperazione tra imprese incentrate sull'economia a basse emissioni di carbonio, sulla resilienza e sull'adattamento ai cambiamenti climatici” Si chiede se le attività previste



nell'ambito della Proposta debbano necessariamente includere tutte e tre le azioni identificate (ovvero processi di ricerca e innovazione, trasferimento di tecnologie e cooperazione tra imprese) oppure se sia sufficiente che riguardino solo una di queste azioni.

Con riferimento al Campo di Intervento 022 "Processi di ricerca e di innovazione, trasferimento di tecnologie e cooperazione tra imprese incentrate sull'economia a basse emissioni di carbonio, sulla resilienza e sull'adattamento ai cambiamenti climatici", si specifica che le attività progettuali dovranno fare riferimento al Campo di intervento.

- 17. Nel piano economico, per ogni voce di spesa prevista a budget, sembra essere necessaria la suddivisione tra i codici 022, 023 e 006 al fine della valorizzazione del contributo climatico dell'investimento. Questo significa, ad esempio, che il personale assunto e pagato sul progetto dovrà essere "spalmato" sui citati codici nelle relative percentuali, oppure possiamo prevedere che una persona pagata sul progetto possa essere dedicata interamente (e quindi al 100%) al campo "006 – Investimenti in beni immateriali in centri di ricerca pubblici e nell'istruzione superiore pubblica direttamente connessi alle attività di ricerca e innovazione"? La stessa domanda vale per le altre voci di spesa.**

Il Template allegato 3 "Piano Economico" deve essere adattato alle esigenze del soggetto partecipante. Resta confermato il rispetto dei vincoli stabiliti dal bando.

Il Responsabile del Procedimento

Dott.ssa Costanza Miliani